



## COMUNE DI PISTOIA

### ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 95

Seduta del 30/06/2021

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2021. APPROVAZIONE.-**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **14:47**, in seduta **Ordinaria**, in videoconferenza sulla piattaforma "Webex", a causa dell'emergenza sanitaria COVID19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73, comma 1 del D.L. n. 78/2020 convertito nella L. n. 27/2020, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto Comunale e 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Sono presenti i seguenti n. **29** componenti del Consiglio Comunale, non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	GELLI EMANUELE	SI	18	CERDINI CINZIA	SI
2	TOMASI ALESSANDRO	SI	19	BELLI ALESSANDRO	SI
3	PELAGALLI FRANCESCO	SI	20	CALZOLARI PAOLA	SI
4	GALLIGANI LORENZO	SI	21	VESPIGNANI IACOPO	NO
5	SGUEGLIA GABRIELE	SI	22	MAGLIONE NICOLA	SI
6	CAPECCHI FRANCESCA	SI	23	TRIFI WALTER	SI
7	SICARI JESSICA	SI	24	TUCI MARIO	SI
8	CHECCUCCI EMANUELA	SI	25	ALBERTI ALVARO	SI
9	VANNELLI DANIELE	SI	26	COTTI ANTONELLA	SI
10	MISIANO MICHELE	SI	27	GRASSO GIOVANBATTISTA	SI
11	RASO FABIO	SI	28	BARTOLI ROBERTO	NO
12	MENICHELLI BENEDETTA	SI	29	CENERINI ALESSANDRO	NO
13	BOJOLA IACOPO	SI	30	BRESCHI CARLA	SI
14	PAGLIAI GIAMPAOLO	SI	31	GORI GABRIELE	SI
15	MASINI BARBARA	SI	32	NUTI TINA	SI
16	MANCHIA PATRIZIA	SI	33	BONACCHI FEDERICA	NO
17	MAZZEO FRANCESCO	SI			

Presiede il Sig. GELLI EMANUELE, nella sua qualità di **Presidente**.

Sono inoltre presenti:

gli **Assessori**: CIALDI LEONARDO, SEMPLICI MARGHERITA, CELESTI ANNA MARIA IDA, RISALITI GIANNA.

Partecipa il **Vice Segretario Generale** del Comune DR.SSA VITALE DARIA;

Il **Presidente**, dato atto che il numero degli intervenuti è quello richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA convocazione e dopo aver dichiarata aperta l'adunanza, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.



## COMUNE DI PISTOIA

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione in data odierna, n. 92, in merito all'argomento in oggetto e gli eventuali interventi di cui si dà conto nel processo verbale, allegato all'originale della presente deliberazione;

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disciplinato dai commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 relativo all'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che è quindi rimasto fermo quanto disposto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico degli utilizzatori;

Considerato in particolare che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano finanziario;
- la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;



## COMUNE DI PISTOIA

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*";

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista in particolare la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 e la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che lo stesso deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pistoia è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre



## COMUNE DI PISTOIA

2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Ricordato che:

- il Comune di Pistoia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 del 28/09/2020 si è avvalso della disposizione dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), in base al quale i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) entro il 31/12/2020, con ripartizione in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e utilizzati provvisoriamente per l'anno 2020;
- con deliberazione n. 243 del 30/12/2020 è stata deliberata dal Consiglio comunale la presa d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020;
- *la differenza dei costi a conguaglio risultava pari ad € 1.542.703, di cui euro 574.235 a carico del PEF 2021;*

Richiamato l'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un Fondo finalizzato a "concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19";

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che i Comuni possono utilizzare le risorse di detto fondo per finanziare anche il conguaglio TARI di cui all'art. 107, comma 5 del DL n. 18/2020, (FAQ 36) e ricordato che l'importo può essere utilizzato per finanziare ulteriori agevolazioni Tari (FAQ 11);

Precisato che:

- le risorse ancora da utilizzare, del Fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, ammontano per il Comune di Pistoia ad euro 769.870,47;
- l'ente ha inteso utilizzare tale importo a copertura di un'annualità del conguaglio PEF TARI 2019/2020, come precisato nella delibera di presa d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativa all'anno 2021, in precedenza approvata, per euro 574.235;
- la differenza, pari ad euro 195.635,47, rimane a disposizione dell'ente per ulteriori agevolazioni TARI;

Considerato che:

- in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legi-Del. C.C.n. 95 del 30/06/2021 ----- Foglio n. 4



## COMUNE DI PISTOIA

slatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale, e adottato misure restrittive per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19;

- le attività produttive hanno subito e stanno subendo evidenti danni economici legati all'impossibilità di operare liberamente;

- al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è intervenuto il decreto Sostegni bis, DL n. 73 del 25.05.2021, stabilendo all'art. 6, quanto di seguito:

*"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."*

Premesso che, sebbene alla data odierna non sia stato ancora emanato il decreto di cui al comma 2 del citato art. 6 del DL 73/2021, IFEL - Fondazione ANCI - ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del



## COMUNE DI PISTOIA

fondo statale a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di Pistoia spetta l'importo stimato di € 811.207;

Ritenuto di intervenire a supporto del sistema imprenditoriale del territorio, a favore di alcune categorie economiche maggiormente colpite dalla crisi, in quanto interessate direttamente o indirettamente dalle misure di contenimento del Covid-19 e dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, prevedendo l'utilizzo delle risorse assegnate al Comune di Pistoia ai sensi dell'art. 106 del D.L e dell'art. 6 del decreto Sostegni bis, DL n. 73 del 25.05.2021, al fine di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche, per un totale pari ad € 1.006.842, di cui € 195.635, quota residua fondo per le funzioni fondamentali anno 2020, e € 811.207, fondo stimato da Ifel per l'anno 2021;

Richiamato il comma 3 dell'art. 42 del vigente Regolamento della TARI che dispone quanto di seguito:

*Per il protrarsi della situazione epidemiologica e in ragione dei conseguenti provvedimenti assunti per l'adozione di nuove misure a sostegno delle utenze non domestiche colpite dalla pandemia, si stabilisce la possibilità di riconoscere una riduzione fino al 100% della parte variabile e della parte fissa della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri saranno determinate nella delibera annuale di approvazione delle tariffe.*

Ritenuto conseguentemente di dover introdurre agevolazioni improntate ai seguenti principi generali:

- collegamento dell'abbattimento sia alla durata temporale dei provvedimenti statali e regionali di limitazione all'esercizio dell'attività economica, sia ai loro effetti sulla ripresa economica di determinate categorie di imprese, tenuto conto che, al momento, la dichiarazione di emergenza sanitaria è dichiarata sino al 31.7.2021;
- collegamento dell'abbattimento alla tipologia di attività svolta, individuata secondo le categorie economiche di attività a fini TARI (Dpr n. 158/1999) e i codici ATECO, in quanto colpita in tutto o in parte dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione di persone e beni nell'anno 2021;
- immediatezza della misura e celerità di erogazione della stessa;
- applicazione della agevolazione sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa, in ragione anche della contrazione delle attività e del conseguente quantitativo stimato di produzione dei rifiuti;
- applicazione della agevolazione sin dalla rata di acconto in scadenza al 16 settembre, con eventuale conguaglio sulla rata di saldo in scadenza al 16 dicembre;
- applicazione dell'abbattimento sulla tariffa dovuta al netto delle agevolazioni tipiche concesse secondo la vigente disciplina regolamentare e la presente deliberazione, qualora ne ricorrano i presupposti;



## COMUNE DI PISTOIA

Dato atto che il Comune di Pistoia è stato interessato alla chiusura totale delle maggior parte delle attività economiche, dall' 1 al 6 gennaio 2021, ai sensi del DPCM 3.12.2020; dal 27.2 al 28.3 2021, come da ordinanze del Presidente della Regione Toscana n.6, 10, 17, 21, 31, dal 4 al 5 aprile, con ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 42, e il 1° maggio 2021, con ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 48 e come previsto dal Dpcm del 2 marzo 2021, per le zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, in quanto definito "zona rossa";

Ritenuto di individuare le attività maggiormente colpite dai provvedimenti di restrizione e dagli effetti economici della crisi, sulla base dei principi generali sopra definiti, come da allegato elenco (All. 1);

Ritenuto di stabilire, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento che rinvia alla delibera delle tariffe la valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri da adottare per contenere gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19, per l'anno 2021, e secondo i principi sopra definiti, le seguenti agevolazioni:

1. concessione di una agevolazione pari all'intero importo della Parte Fissa e della Parte Variabile della TARI per il solo periodo di chiusura (zona rossa) come sopra indicato per le attività elencate nell'Allegato 1 sub lettera A;
2. concessione di una agevolazione pari all'intero importo della Parte Fissa e della Parte Variabile della TARI a favore delle categorie elencate nell'Allegato 1 sub lettera B, per un minimo di 7 mesi dal 1° gennaio 2021 al 31.07.2021 e un massimo di 12 mesi sino al 31.12.2021; la concessione per i mesi dal 1° agosto 2021 al 31.12.2021 verrà effettuata progressivamente e per tutte le utenze per mese o frazione di 15 giorni e sino all'esaurimento dei fondi disponibili;
3. qualora i fondi a disposizione risultassero eccedenti rispetto alle agevolazioni previste di cui ai punti 1) e 2), le ulteriori somme residue distribuibili saranno erogate a favore delle attività indicate al precedente punto 1 in misura proporzionale all'abbattimento già applicato e con una percentuale progressiva (1%, 2% ...) sino al completo esaurimento del fondo;

Dato atto che alcuni articoli del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti attribuiscono alla delibera annuale delle tariffe la determinazione dell'ammontare di riduzioni e agevolazioni ivi stabilite, in conformità a quanto previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e il cui costo è coperto dal gettito della tariffa stessa, si prevede quanto segue:

- articolo 14 "Articolazione della tariffa" comma 4 in cui si precisa che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147 del 27 dicem-



## COMUNE DI PISTOIA

bre 2013, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino a un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Per l'anno 2021 la riduzione applicabile è pari al 3,7% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche;

- articolo 21 "Tariffa giornaliera" comma 2 in cui si precisa che la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Per l'anno 2021 non si applica in merito alla tariffa giornaliera alcun aumento;

- articolo 25 "Riduzioni per il riciclo" comma 5 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 37 della legge n. 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, hanno diritto ad una riduzione della tariffa. La valorizzazione della riduzione è determinata annualmente nella delibera delle tariffe. Nelle more del censimento delle attività interessate dalla variazione normativa che prevede l'esclusione dalla tassazione delle superfici dei locali e delle aree ove si producono rifiuti speciali derivanti da attività agricole e da attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. si conferma tale riduzione a carattere residuale. Per l'anno 2021 la riduzione applicata è pari al 10% della tariffa.

- Articolo 25 "Riduzioni per il riciclo" comma 6 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 17 della legge n. 166/2016, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari per scopi assistenziali. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99. La percentuale e costo unitario Cu saranno determinate annualmente nella delibera delle tariffe.

Per l'anno 2021, la percentuale prevista è pari al 100% e il costo unitario Cu è pari a 0,192.

- Articolo 27 Commi 1 e 2 - per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) è prevista una riduzione nella misura massima del 50,5% della tariffa in caso di conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche, quali imballaggi e carta, purché il conferimento avvenga tramite modalità, che permettano il rilevamento puntuale degli svuotamenti. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento di tale riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.

Tenuto conto della fase di trasformazione del servizio che si protrarrà per l'intero anno 2021 e che porterà al conferimento della maggior parte delle frazioni di rifiuto a cura dei singoli utenti presso le postazioni di interrati o le oasi ecologiche, con tracciatura del conferimento stesso - modalità la cui attivazione si prevede a regime a partire dal 1°



## COMUNE DI PISTOIA

gennaio 2022 - il criterio per l'erogazione della riduzione per l'anno 2021 sia per le utenze che continuano a conferire tramite contenitori specifici in comodato gratuito, sia per le utenze che conferiscono presso le postazioni di interrati o le oasi ecologiche, è il seguente:

1. il non essere incorsi in sanzioni di non conformità del conferimento rilevata dagli ispettori ambientali nel periodo dal 1° luglio al 31.12.2021;
2. presentazione di autodichiarazione da parte dell'utente da produrre entro e non oltre il 31.12.2021, attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro).

Viene riconosciuta una riduzione del 50,5% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, da applicarsi già nella tariffa 2021. Nel caso in cui le utenze non assolvano le 2 condizioni sopra elencate al 31/12/2021 la riduzione sarà revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile.

- Articolo 27 Comma 3 - È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza.

Per l'anno 2021 non è prevista alcuna riduzione.

- Articolo 27 Comma 4 - È prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze non domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza.

Per l'anno 2021 non è prevista alcuna riduzione.

- Articolo 27 Comma 5 - *Per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), può essere prevista la riduzione e/o l'esenzione dal pagamento della TARI nei limiti e con le modalità stabilite annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe o secondo previsioni di legge;*

Preso atto che:

- è stato introdotto dall'art. 57-bis, comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 (legge 19 dicembre 2019, n. 157), il bonus sociale con la seguente disposizione: "Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in ana-



## COMUNE DI PISTOIA

*logia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge",*  
- il DPCM richiamato non è stato ad oggi adottato, per cui ARERA non ha potuto definire le modalità attuative dell'agevolazione;

Ritenuto, quindi, nell'attesa dell'adeguamento normativo sopra richiamato, di proseguire nella politica di sostegno alle famiglie garantendo, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con apposito bando, un'agevolazione per il pagamento della TARI ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio rilevata da un'attestazione ISEE, fino all'esaurimento dei fondi previsti nel PEF pari ad euro 180.000,00, graduando l'agevolazione rispetto al valore ISEE:

1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione pari all'80% della tassa dovuta e, nel caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di concessione di un contributo economico ad integrazione del reddito nell'anno di riferimento, all'esenzione totale.
2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta.
3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

- Articolo 27 Comma 6 - *Per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e le utenze non domestiche situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri per l'individuazione delle zone montane e collinari saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.*

Per l'anno 2021 la riduzione applicabile è pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e al 40% della tariffa per le utenze non domestiche. Le zone montane e collinari sono state individuate con le stesse modalità utilizzate negli anni precedenti, in particolare quelle definite dalla Provincia per le esenzioni dei terreni montani ai fini IMU (prima ICI) ovvero: vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provin-



## COMUNE DI PISTOIA

cia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D.Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio nella bollettazione in acconto dell'anno 2021. Eventuali conguagli o rettifiche saranno gestiti nel saldo o comunque nella prima bollettazione utile.

*- Articolo 27 Comma 7 - Per le utenze domestiche e non domestiche che svolgano attività nell'ambito dei patti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunale della Partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento della riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.*

Per l'anno 2021 è prevista una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di rifiuti (come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 - All. E2 - .La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2021 e l'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.

*- Articolo 27 Comma 8 - Per le utenze non domestiche iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e per quelle relative all'imprenditoria giovanile può essere prevista una riduzione della parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.*

Per l'anno 2021 la riduzione applicabile è pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo.

Per l'anno 2021 la riduzione applicabile è pari al 70% della parte variabile della tariffa per imprenditoria giovanile. Possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2021, nuove società sotto forma di s.n.c. - s.a.s - s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.s. - cooperative e piccole cooperative. Sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche). Per beneficiare di dette agevolazioni, il contri-



## COMUNE DI PISTOIA

buente deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2021. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.

Vista la proposta di Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di soggetto gestore, dello schema contenente le tariffe distinte per utenze domestiche e non domestiche, elaborata sulla base del PEF, trasmesso formalmente e allegato al presente atto (Allegato 2) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici, Dr.ssa Daria Vitale, contenente anche l'attestazione che al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, come stabilito dalla deliberazione G.C. n. 108/2021, allegato all'originale della presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, comprensivo di una precisazione, allegato all'originale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22.06.2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

Dato atto del verbale della Commissione consiliare competente, depositato presso l'Ufficio del Consiglio comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Avendo il Presidente messo in votazione la proposta di deliberazione;

Con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

Essendo al momento presenti e votanti n. **29** Consiglieri;

**A maggioranza di voti espressi in forma palese,**

**Voti favorevoli**            **n. 20** (Tomasi, Pelagalli, Galligani, Sgueglia, Capecchi, Sicari, Checcucci, Vannelli, Misiano, Raso, Menichelli, Bojola, Pagliai, Masini, Manchia, Mazzeo, Gelli, Cerdini, Belli, Calzolari)

**Voti contrari**            **n. 7** (Maglione, Tripi, Tuci, Alberti, Cotti, Gori, Nuti)



## COMUNE DI PISTOIA

**Astenuti** n. 2 (Grasso, Breschi)

### D E L I B E R A

1) di stabilire, ai sensi di quanto previsto nell'art. 42 comma 3 del Regolamento della TARI che rinvia alla delibera delle tariffe la valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri da adottare per contenere gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19, per l'anno 2021, i seguenti principi generali:

- a) collegamento dell'abbattimento sia alla durata temporale dei provvedimenti statali e regionali di limitazione all'esercizio dell'attività economica, sia ai loro effetti sulla ripresa economica di determinate categorie di imprese, tenuto conto che, al momento, la dichiarazione di emergenza sanitaria è dichiarata sino al 31.7.2021;
- b) collegamento dell'abbattimento alla tipologia di attività svolta, individuata secondo le categorie economiche di attività a fini TARI (Dpr n. 158/1999) e i codici ATECO, in quanto colpita in tutto o in parte dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione di persone e beni nell'anno 2021;
- c) immediatezza della misura e celerità di erogazione della stessa;
- d) applicazione della agevolazione sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa, in ragione anche della contrazione delle attività e del conseguente quantitativo stimato di produzione dei rifiuti;
- e) applicazione della agevolazione sin dalla rata di acconto in scadenza al 16 settembre, con eventuale conguaglio sulla rata di saldo in scadenza al 16 dicembre;
- f) applicazione dell'abbattimento sulla tariffa dovuta al netto delle agevolazioni tipiche concesse secondo la vigente disciplina regolamentare e la presente deliberazione, qualora ne ricorrano i presupposti;

2) di stabilire, ai sensi di quanto previsto nell'art. 42 comma 3 del Regolamento della TARI, le seguenti agevolazioni:

2.1 concessione di una agevolazione pari all'intero importo della Parte Fissa e della Parte Variabile della TARI per il solo periodo di chiusura (zona rossa) per le attività elencate nell'Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, sub lettera A;

2.2 concessione di una agevolazione pari all'intero importo della Parte Fissa e della Parte Variabile della TARI a favore delle categorie elencate nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, sub lettera B, per un minimo di 7 mesi dal 1° gennaio 2021 al 31.07.2021 e un massimo di 12 mesi sino al 31.12.2021; la concessione per i mesi dal 1° agosto 2021 al 31.12.2021 verrà effettuata progressivamente e per tutte le utenze per mese o frazione di 15 giorni e sino all'esaurimento dei fondi disponibili;



## COMUNE DI PISTOIA

2.3 qualora i fondi a disposizione risultassero eccedenti rispetto alle agevolazioni previste di cui ai punti 2.1) e 2.2), le ulteriori somme residue distribuibili saranno erogate a favore delle attività indicate al precedente punto 2.1 in misura proporzionale all'abbattimento già applicato e con una percentuale progressiva (1%, 2% ...) sino al completo esaurimento del fondo;

3) di dare atto che il finanziamento delle agevolazioni di cui al precedente punto 2 è effettuato tramite l'utilizzo del fondo TARI di cui agli art. 106 del D.L. 34/2020 e art. 6 del DL 73/2021, per un totale pari ad € 1.006.842 (€ 195.635, quota a disposizione relativa al fondo covid anno 2020 e € 811.207, fondo per l'anno 2021) che rappresenta il limite massimo erogabile;

4) di stabilire per l'anno 2021:

a) di applicare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche nella misura del 3,7% della parte variabile della tariffa (articolo 14 comma 4 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

b) di non applicare in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (articolo 21 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

c) di applicare alle imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D.Lgs n.152/2006 una riduzione pari al 10% della tariffa (articolo 25 comma 5 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

d) di applicare alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni per scopi assistenziali, una riduzione della parte variabile della tariffa, pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per la percentuale del 100% del costo unitario Cu pari a 0,192/kg (articolo 25 comma 6 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

e) di riconoscere alle utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) una riduzione nella misura del 50,5% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa, da applicarsi già nella tariffa 2021, alle seguenti condizioni:

1. il non essere incorsi in sanzioni di non conformità del conferimento rilevata dagli ispettori ambientali nel periodo dal 1° luglio al 31.12.2021;
2. presentazione di autodichiarazione da parte dell'utente da produrre entro e non oltre il 31.12.2021, attestante la corretta effettuazione della differenziazione delle diverse categorie merceologiche di rifiuti prodotti (carta, organico, multimateriale leggero, vetro).

Nel caso in cui le utenze non assolvano le 2 condizioni sopra elencate al 31/12/2021 la riduzione sarà revocata e dovuta la ta-



## COMUNE DI PISTOIA

riffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo. Per le utenze che si attiveranno nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata a consuntivo e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile;

f) di stabilire per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio rilevata da un'attestazione ISEE, un'agevolazione per il pagamento della TARI, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con apposito bando, fino all'esaurimento dei fondi previsti pari ad euro 180.000,00 secondo i seguenti criteri (articolo 27 comma 6 del Regolamento per l'applicazione della TARI):

- 1) con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione pari all'80% della tassa dovuta e, nel caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di concessione di un contributo economico ad integrazione del reddito nell'anno di riferimento, all'esenzione totale.
- 2) con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta.
- 3) con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

g) di stabilire una riduzione pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e pari al 40% della tariffa per le utenze non domestiche, situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale, determinate sulla base dei criteri stabiliti dalla Provincia per le esenzioni ai fini IMU, ovvero: vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D.Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio nella bollettazione dell'anno 2021. Eventuali conguagli o rettifiche saranno gestiti nella prima bollettazione utile. (articolo 27 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

h) di stabilire una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa per le sole utenze non domestiche che consentano, tramite sottoscrizione di apposito patto di collaborazione, l'attivazione presso i propri locali e/o la propria area pertinenziale, di ecotappa per il conferimento, da parte dei cittadini, di specifiche tipologie di ri-



## COMUNE DI PISTOIA

fiuti (come bombolette spray, lampade a basso consumo e neon, toner e cartucce di inchiostro per stampanti, pile, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), conformemente al servizio previsto dal gestore e attivato dall'amministrazione comunale con D.C.C. n. 42 del 06/04/2021 - All. E2 -. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore entro il 31.12.2021 e l'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile;

i) di stabilire una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e di stabilire una riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa per l'imprenditoria giovanile. Relativamente all'imprenditoria giovanile possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2021, nuove società sotto forma di s.n.c. - s.a.s - s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.s. - cooperative e piccole cooperative; sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche). Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2021. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile;

5) di approvare per l'anno 2021 le tariffe TARI secondo lo schema contenente le tariffe, distinte per utenze domestiche e non domestiche, predisposto dall'ente gestore, allegato alla presente deliberazione (Allegato 2) per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento per la disciplina della TARI;

6) di dare atto che le suddette tariffe si intendono prorogate anche per gli anni successivi al 2021, in mancanza di delibere di variazione approvate;

7) di dare atto che a seguito della variazione sarà assunto l'accertamento sul Cap. 10265/10 dell'entrata relativo al ruolo TARI e l'impegno sul Cap. 22181/70 per il giroconto delle esenzioni;

8) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Alia Servizi Ambientali Spa, a cura del Servizio proponente;

9) di dare atto che la presente delibera tariffaria verrà pubblicata, a cura dell'Ufficio Entrate, sul portale del Federalismo Fiscale ai fini



## COMUNE DI PISTOIA

della sua pubblicità ed efficacia, come prevista dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dalla Circolare 2/DF del 22.11.2019;

10) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:

- Dr. Raffaele Pancari - Segretario Generale
- Dr.ssa Daria Vitale - Dirigente Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici
- Dr. Franco Ancillotti - Dirigente Servizio Finanziario e Controllo Aziende partecipate
- Dirigenti Servizi comunali.

Dopodichè

### IL PRESIDENTE

propone quindi di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000 n. 267, al fine di procedere con tempestività' agli adempimenti connessi con il presente atto;

Essendo al momento presenti e votanti n. **29** Consiglieri;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**A maggioranza di voti espressi in forma palese,**

**Voti favorevoli**            **n. 20** (Tomasi, Pelagalli, Galligani, Sgueglia, Capecchi, Sicari, Checcucci, Vannelli, Misiano, Raso, Menichelli, Bojola, Pagliai, Masini, Manchia, Mazzeo, Gelli, Cerdini, Belli, Calzolari)

**Voti contrari**            **n. 7** (Maglione, Tripi, Tuci, Alberti, Cotti, Gori, Nuti)

**Astenuti**                    **n. 2** (Grasso, Breschi)

### A P P R O V A

la proposta del Presidente dichiarando la **immediata eseguibilità**' del provvedimento precedentemente approvato.